



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" - FERRARA

Scuola dell' Infanzia di Quartesana

Scuole Primarie: D. Milani – Pontegradella – Baura – Villanova –
"B. Ciari" Cocomaro di Cona – Quartesana

Scuola Secondaria di 1° grado di Baura e succ. di Cona



Sede:

Via Pacinotti, 48 – 44123 Ferrara

Tel. 0532/62214 – Fax 0532-742629

e mail : feic807008@istruzione.it – c.f. 93076180384

feic807008@pec.istruzione.it

Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione

Protocollo Operativo

In base a quanto contenuto nel D. P. R. n. 89 del 20/03/2009, il primo ciclo di istruzione si conclude con un Esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale. L'Esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti al termine del primo ciclo di istruzione.

Riferimenti normativi:

- L. 104 del 5 febbraio 1992;
- D. P. R. n. 122 del 22 giugno 2009;
- L. 170 dell'8 ottobre 2010;
- Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017;
- D. M. n. 741 del 3 ottobre 2017;
- D. M. n. 742 del 3 ottobre 2017;
- Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DEI CANDIDATI INTERNI (Art. 2 del D. M. n. 741/2017 e Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017).

In sede di scrutinio finale dell'anno scolastico, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e in presenza dei seguenti requisiti:

- a. Aver frequentato almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- b. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4. Commi 6 e 9 bis, del D. P. R. n. 249 del 24 giugno 1998;
- c. Aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Nella deliberazione della non ammissione, il voto espresso dall'insegnante di Religione Cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'Esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

1a. CRITERI DI DEROGA

Il Collegio dei Docenti in data 11/01/2018, con delibera n° 26, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 59/2004, del D. P. R. n. 122/2209, della C. M. n. 20 del 04/03/2011 e del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, ha approvato i criteri di deroga al mancato raggiungimento della frequenza minima obbligatoria pari a 743 ore tenuto conto che il monte ore globale dell'anno scolastico è pari a 990:

- a. Gravi problemi di salute documentati;
- b. Disagio familiare grave, documentato dagli organi competenti;
- c. Tardivo inserimento nella classe di studenti stranieri neoarrivati;
- d. Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;
- e. Adesione a Confessioni Religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

2. CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il Collegio dei Docenti del 16/05/2019, con delibera n. 30, al fine di rendere omogenee le valutazioni in tutte le classi delle varie sezioni, ha deliberato i seguenti criteri e parametri di riferimento:

In sede di scrutinio finale, qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l'ammissione / non ammissione all'Esame di Stato, ogni Consiglio di Classe valuta **preliminarmente** il processo di maturazione dell'allievo considerando i seguenti fattori:

a. La situazione di partenza, tenendo conto di:

- Situazioni certificate di disturbi di apprendimento;
- Svantaggio o deprivazione sociale/culturale;
- Difficoltà psicologiche non diagnosticate come psicopatologie;

a. L'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:

- Del progresso rispetto alla situazione di partenza;
- Del grado complessivo di conseguimento degli obiettivi del curricolo;
- Del grado di maturazione delle competenze di base;
- Di eventuali motivi di salute di consistente disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico;
- Della possibilità di completare nell'immediato futuro il raggiungimento degli obiettivi propri delle discipline;
- Interventi di recupero/sostegno che si siano rivelati produttivi;
- Delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;

C. Gli indicatori comportamentali, tenendo conto:

- Della costanza, dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- Della frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica;
- Dell'impegno e della volontà di migliorare;
- Dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- Del comportamento corretto e collaborativo.

Dopo un'attenta analisi del quadro globale dell'alunno, allo scopo di creare le condizioni per attivare / riattivare un processo positivo (con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali), al fine di garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso scolastico e al perseguimento del successo formativo dell'alunno, Il Consiglio di Classe può deliberare all'unanimità o a maggioranza la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione
Secondo la normativa vigente:

1. La NON AMMISSIONE all'Esame di Stato è prevista nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (Art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998) e come contemplato nel Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto.
2. La NON AMMISSIONE all'Esame di Stato è prevista nel caso in cui la frequenza sia stata inferiore ai $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale (743 ore di presenza), e non siano applicate motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.
3. La NON AMMISSIONE all'Esame di Stato è prevista nel caso in cui l'alunno non abbia partecipato, entro il mese di Aprile, alle Prove Nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI.

Al fine di rendere il più possibile omogenee le valutazioni in tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto, saranno adottati i seguenti criteri di riferimento per "aprire" la discussione in merito all'eventuale NON AMMISSIONE all'Esame di Stato:

- a. Le INSUFFICIENZE da prendere in considerazione saranno quelle riportate nelle discipline del Curricolo.
- b. Il voto 5 identifica un giudizio lievemente insufficiente: "Preparazione frammentaria ed incompleta che indica il raggiungimento solo parziale degli obiettivi previsti, con carenze nelle conoscenze e nelle abilità di base".
- c. Il voto 4 identifica un giudizio gravemente insufficiente: "Preparazione gravemente insufficiente che indica il mancato raggiungimento degli obiettivi, anche minimi, previsti e con numerose/diffuse carenze nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di base".
- d. La tabella di seguito riportata fa riferimento al numero di discipline con valutazione inferiore a 6/10.

CASI POSSIBILI	VOTI PROPOSTI DAI DOCENTI
1°CASO	Due o più 4
2° CASO	Tre o più 5
3° CASO	Due 5 e un 4

Si concorda sulla condivisione dei seguenti **criteri di non ammissione** all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione:

- Essere incorsi in sanzioni disciplinari e comportamenti trasgressivi rispetto agli impegni assunti nel Patto di Corresponsabilità;
- Valore della media complessiva inferiore a 5 per l'ammissione all'esame di Stato;
- Mancanza di progressi effettuati rispetto al percorso scolastico;
- Mancata risposta ai percorsi individualizzati realizzati dal Consiglio di Classe e/o nel PTOF;
- Processo di maturazione globale ancora in via di definizione;
- Mancanza di una concreta ed effettiva possibilità di recupero da parte dell'alunno;

- Percorso triennale insufficiente rispetto al profilo in uscita dal I ciclo,
- Esito negativo degli interventi documentati di recupero messi in atto.

3. VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (Art. 2 del D. M. n. 741/2017 e Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017).

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale dell'Esame di Stato.

Il voto di ammissione:

- non si riferisce esclusivamente al profitto del secondo quadrimestre e nemmeno a quello del solo ultimo anno, ma deve tener conto dell'intero percorso compiuto nel triennio;
- non è conseguentemente solo l'esito della media aritmetica dei voti ottenuti nelle diverse discipline;
- deve rappresentare l'alunno nella evoluzione del percorso scolastico.

Per procedere alla determinazione del voto di ammissione all'Esame di Stato si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- Considerare la media dei voti che ogni alunno ha ottenuto nell'ambito del secondo quadrimestre della classe terza come primo riferimento.
- Confrontarla con le medie finali conseguite nei singoli anni di corso per delineare la tendenza del percorso scolastico.
- Apportare correttivi sulla base della valutazione del comportamento in riferimento anche alle competenze di cittadinanza acquisite in itinere dall'alunno.
- Valutare l'incidenza di elementi di debolezza del percorso (ammissioni con debiti non recuperati o ripetenza).
- Delineare il quadro complessivo del triennio secondo gli indicatori della griglia elaborata dal gruppo di docenti interno all'I. C. "Don Milani" e allegata al presente documento.
- Considerare le parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più discipline al termine del terzo anno.

Una volta considerati i precedenti criteri il Consiglio di Classe procederà ad effettuare:

- ✓ La media delle medie delle valutazioni dei tre anni quale punto di partenza per attribuire il voto di ammissione.
- ✓ Il Consiglio di Classe avrà facoltà di arrotondare all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
- ✓ In presenza di parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più discipline il Consiglio di Classe potrà non effettuare il suddetto arrotondamento.
- ✓ In considerazione della valutazione del comportamento, del percorso scolastico triennale e degli indicatori di competenza che concorrono alla definizione del livello globale di maturazione, il Consiglio di Classe avrà facoltà di applicare un bonus di 0,5 e quindi di effettuare l'arrotondamento all'unità superiore.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe compila la griglia allegata al presente documento (All. 1) al fine di ottenere un quadro più completo dell'alunno per la determinazione del voto di ammissione all'Esame di Stato.

L'ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato sarà indicata sul Documento di Valutazione del candidato con la dicitura **Ammesso/a** o **Non Ammesso/a all'Esame di Stato** e con il voto di ammissione (solo in caso di ammissione). Sul quadro generale da esporre al pubblico vi sarà la dicitura **Ammesso/a** con il relativo voto di ammissione oppure **Non Ammesso/a**.

Al termine di ogni scrutinio finale, nel registro dei verbali sarà allegato il tabellone generato dal registro elettronico riportante le valutazioni conseguite dagli alunni nelle singole discipline, il giudizio sintetico relativo al comportamento, le ore di assenza effettuate, la media dei voti reali conseguiti con eventuali cifre decimali e il voto di ammissione all'Esame di Stato senza frazioni decimali.

In caso di non ammissione all'Esame di Stato, l'Istituto adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie, le quali saranno informate in merito all'esito negativo dello scrutinio prima della pubblicazione all'Albo dei risultati.

4. AMMISSIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI ALL'ESAME DI STATO (Art. 3 del D. M. 741/2017)

Possono essere ammessi all'Esame di Stato come candidati privatisti:

- Coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
- I candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti presentano domanda al Dirigente Scolastico, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza della scuola statale nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Tale domanda va presentata alla scuola entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

Per essere ammessi a sostenere l'Esame di Stato, i candidati privatisti partecipano alle Prove INVALSI di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017, presso l'istituzione scolastica dove sosterranno l'Esame di Stato.

5. SEDI D'ESAME, COMMISSIONI E RIUNIONE PRELIMINARE (Artt. 4 e 5 del D. M. 741/2017 e Nota MIUR del 10/10/2017)

Presidente della Commissione d'Esame

Per ogni Istituzione Scolastica statale le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Dirigente Scolastico preposto. In caso di sua assenza o impedimento o di reggenza di altra Istituzione Scolastica, le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte da un docente collaboratore del Dirigente Scolastico, individuato ai sensi dell'art. 25, c. 5 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, appartenente al ruolo della Scuola Secondaria di I Grado.

Commissione d'Esame

Presso ogni Istituzione Scolastica è costituita una Commissione d'Esame composta da tutti i docenti assegnati alle classi terze; tale Commissione è articolata in tante Sottocommissioni quante sono le classi terze dell'Istituto. Ogni Sottocommissione è formata dai docenti del Consiglio della relativa classe terza compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

I lavori della Commissione e delle Sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della Commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'Istituzione Scolastica.

Riunione preliminare e calendario delle operazioni

Tutte le operazioni dalla Riunione preliminare della Commissione d'Esame alla pubblicazione degli esiti si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Spetta al Dirigente Scolastico definire e comunicare al Collegio dei Docenti il calendario delle operazioni d'Esame e in particolare le date di svolgimento della Riunione preliminare, delle prove scritte – che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi – e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Durante la Riunione preliminare, la Commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle Sottocommissioni individuando, tra l'altro, un Coordinatore all'interno di esse. Ogni Coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria Sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra Sottocommissione.

In sede di Riunione preliminare, la Commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.

Spetta alla Commissione, sempre nell'ambito della Riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'Esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.

La Commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La Commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'Esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n. 104/92, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della Legge n. 170/2010.

6. MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Secondo quanto esplicitato dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 62/2017 e dall'art. 6 del D. M. n. 741/2017 il numero delle prove scritte dell'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo è stato ridefinito e ridotto a tre. Pertanto, le prove scritte relative all'Esame di Stato, predisposte dalla Commissione sono:

- a. Prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b. Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- c. Prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

La tabella di seguito riporta l'ordine di svolgimento e la durata di ciascuna delle prove scritte dell'Esame di Stato.

	Prova Scritta	Durata
1^ giornata	Italiano	4 ore
2^ giornata	Matematica	3 ore
3^ giornata	Lingue Straniere (*)	3,5 ore

(*) La giornata dedicata alla prova scritta di Lingue Straniere è articolata nel modo seguente: la sezione di Lingua Inglese prevede la durata di due ore, quella relativa alla Seconda Lingua Comunitaria (Spagnolo / Francese) prevede la durata di un'ora e mezza con un intervallo di quindici minuti circa tra una sezione e l'altra.

In occasione di tutte le prove scritte dell'Esame di Stato vale il seguente regolamento:

- a. Il telefono cellulare deve essere spento e consegnato ai docenti, che lo riporranno in luogo sicuro prima dell'inizio della prova;
- b. Non sono permesse uscite dall'aula per usufruire dei servizi prima che sia trascorsa la prima ora dall'inizio della prova (salvo emergenze);
- c. La consegna dell'elaborato, e quindi l'uscita dall'edificio, non potrà avvenire prima che sia trascorsa la metà del tempo massimo assegnato per la prova;
- d. L'alunna o l'alunno che consegna l'elaborato come penultima/o dovrà aspettare che la compagna o il compagno rimasta/o abbia concluso la prova.

Prima del termine delle lezioni il docente Coordinatore di ogni classe terza consegna alle alunne e agli alunni il modulo di autorizzazione per l'uscita autonoma o con persona delegata dai genitori al termine delle prove scritte e della prova orale. Il modulo deve essere compilato e firmato dalla famiglia.

6a. PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO (Art. 7 del D. M. 741/2017)

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente ed organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La Commissione predispone alme tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali per il curriculum del Primo Ciclo d'Istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a. Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b. Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui sopra. Nel giorno di effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Si allega al presente documento:

- All. 2: tabella con i criteri e la griglia di valutazione della prova scritta relativa alle competenze di italiano.

6b. PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE (Art. 8 del D. M. 741/2017)

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La Commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a. Problemi articolati su una o più richieste;
- b. Quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce, la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Si allega al presente documento:

- All. 3: tabella con i criteri e la griglia di valutazione della prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche.

6c. PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE (Art. 9 del D. M. 741/2017)

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni Nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per la Lingua Inglese e al Livello A1 per la Seconda Lingua Comunitaria.

La prova è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per la Lingua Inglese e per la Seconda Lingua Comunitaria.

La Commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- a. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b. Completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d. Lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della Seconda Lingua Comunitaria per il potenziamento della Lingua Inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Nel giorno di effettuazione della prova, la Commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Si allega al presente documento:

- All. 4: tabella con i criteri e la griglia di valutazione della prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere.

6d. COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (Art. 10 del D. M. 741/2017)

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo d'istruzione.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla Sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

In sede di colloquio pluridisciplinare si darà ai candidati l'opportunità di evidenziare le proprie capacità logiche, analitiche, espressive, di sintesi, deduttive, di collegamento interdisciplinare e il grado di maturazione raggiunto, invitandoli ad esporre un percorso che colleghi coerentemente argomenti affrontati nelle varie discipline ed eventualmente approfonditi con ricerche personali. Pertanto il colloquio

non risulterà una semplice sommatoria di domande e relative risposte in relazione ad ogni singola disciplina.

Allo scopo di mettere i candidati a proprio agio, la Commissione d'Esame proporrà ad ognuno di essi di iniziare il colloquio partendo dall'ambito disciplinare preferito e di procedere secondo l'ordine logico individuato dal candidato. Per gli alunni diversamente abili, per quelli che hanno evidenziato difficoltà espressive o che comunque hanno faticato a raggiungere gli obiettivi prefissati, o li hanno conseguiti solo parzialmente, il colloquio sarà impostato in modo da consentire loro di presentare un lavoro di esercitazione pratica, svolto durante l'anno scolastico, di discuterlo spiegandone i contenuti e le finalità raggiunte.

Si allega al presente documento:

- All. 5: tabella con i criteri di valutazione del colloquio pluridisciplinare e la relativa griglia di valutazione.

6e. CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE (Art. 12 del D. M. 741/2017)

Ogni Sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla Commissione in sede di Riunione preliminare.

La Sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio pluridisciplinare un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorchè distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

I docenti di ogni Sottocommissione, al termine del colloquio pluridisciplinare di ciascuna alunna o alunno redigono il corrispondente giudizio finale dell'Esame di Stato sulla base dei criteri e della griglia di valutazione allegata al presente documento (All. 6).

7. VOTO FINALE E ADEMPIMENTI CONCLUSIVI (Art. 13 del D. M. 741/2017)

Ai fini della determinazione del voto finale dell'Esame di Stato di ciascun candidato, la Sottocommissione procede nel modo seguente:

- a. Preliminarmente calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio pluridisciplinare, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.
- b. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare.
- c. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio pluridisciplinare. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La Commissione, in sede di Riunione plenaria finale, delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'Esame di stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità dalla Commissione, su proposta della Sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'Esame (la dicitura è 10 con lode sulla base di quanto esplicitato dalla C. M. n. 46 del 26/05/2011).

Gli esiti dell'Esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituzione Scolastica. Per i candidati che non superano l'Esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

8. CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (Art. 14 del D. M. 741/2017; Art. 9, c. 2-3 della L. 122/2009 (schema di decreto sulla valutazione); C. M. 49/2010; Art. 18 del Decreto Legislativo 297/94 (Testo Unico)

Alunni con disabilità (con certificazione L. 104/1992)

Per lo svolgimento dell'Esame di Stato la Sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'Esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equipollente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'Esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'art. 13 del D. M. 741/2017.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'Esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (L. 170/2010)

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici degli apprendimenti certificati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'Esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la Commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la Sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la Sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la Sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito finale dell'Esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'art. 13 del D. M. 741/2017.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione e nei tabelloni affissi all'Albo dell'Istituzione Scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Alunni stranieri

Secondo quanto esplicitato dall'art. 1, c. 9 del D. P. R. 122/2009 i minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Per gli alunni stranieri, che dovranno sostenere l'Esame di Stato, il Consiglio di Classe riporterà nel verbale dello scrutinio:

- Il percorso scolastico dell'alunno (situazione di partenza, interventi effettuati e situazione finale).
- La programmazione proposta per gli alunni di recente immigrazione che hanno seguito un piano di studio personalizzato (corredato dagli obiettivi minimi da raggiungere) elaborato opportunamente dal Consiglio di Classe.
- Gli alunni stranieri non possono sostenere delle prove diversificate, in quanto non sostenuti da alcun certificato; pertanto si provvederà alla somministrazione per tutte le prove scritte, di prove graduate nella difficoltà.
- I criteri essenziali per la conduzione del colloquio pluridisciplinare in relazione all'alunno e alla programmazione personalizzata.

La normativa relativa all'Esame di Stato non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per quelli con Bisogni Educativi Speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di Classe, devono essere fornite alla Commissione d'Esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'Esame. La Commissione, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva del 27/12/2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*, dalla C. M. n. 8 del 06/03/2013 e dalle successive Note, di pari oggetto, del 27/06/2013 prot. n. 1551 e del 22/11/2013 prot. n. 2563, esaminati gli elementi forniti dai Consigli di Classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato predisposto apposito piano didattico personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. In ogni caso, per siffatte tipologie, in sede d'Esame non è prevista alcuna misura dispensativa, sia per quanto riguarda le prove scritte che per la prova orale. Invece, è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.

9. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (D. M. 742/2017)

Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. La certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato. La certificazione delle competenze descrive inoltre i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una

valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'Esame di Stato. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale dal Consiglio di Classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'Istituzione Scolastica o formativa del ciclo successivo.

Il modello nazionale di certificazione al termine del primo ciclo di istruzione è riportato in allegato. Il modello è integrato da:

- Una sezione predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.
- Un'ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della Lingua Inglese ad esito della prova scritta nazionale.

Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle Istituzioni Scolastiche.

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Il modello nazionale di certificazione al termine del primo ciclo di istruzione è riportato in allegato al presente documento (All. 7).